

# Comune di Casaluce Prov. di Caserta

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del 30/09/1999

### OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -  
RISCONTRO ORDINANZA ISTRUTTORIA - CHIARIMENTI AL CO.RE.CO.  
IN ORDINE ALLA DELIBERA DI C.C. N° 30 DEL 24.6.99,  
CONSEQUENTE ALLA DECADENZA DELLA DELIBERA DI C.C. N° 44  
DEL 16.9.1999 -.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ORDINARIA di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco Proto FEDELE	X	
Nicola DI MARTINO	X	
Giuseppe DE LUCA	X	
Nicola COLELLA		X
Ferdinando FRANZESE	X	
Giovanni SPINOSA		X
Ferdinando MARINO	X	
Carmine PICONE		X
Pietro Antonio CRISTIANO	X	
Gennaro COMELLA	X	
Giovanni SANTAGATA	X	
Filomena MASSIMO	X	
Luigi ROSSI	X	
Luigi FRANZESE	X	
Gaetano SABATINO		X
Giacomo CAMPANILE	X	
Nazaro PAGANO	X	

Totale presenti 13

Totali assenti 04

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Proto FEDELE.

- Assiste il Segretario Comunale D.ssa Matriona STELLATO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**LETTA** la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta:

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI.*

*RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 44 del 16/9/99, con la quale si è provveduto a fornire i chiarimenti richiesti dalla sez. prov.le del CO.RE.CO. in ordine alla delibera di C.C. n° 30 del 24/6/99 di approvazione del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;*

*EVIDENZIATO che in data 28/9/99 – alle ore 11,00 – , mediante fonogramma, il CO.RE.CO. di Caserta ha comunicato che, ai sensi dell'art. 17 – comma 40 – della legge n° 127/97, l'atto deliberativo succitato è stato dichiarato decaduto;*

*RITENUTO di dover reiterare l'approvazione della stessa;*

*RICHIAMATA la delibera consiliare n° 30 del 24/6/1999 con la quale venne approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;*

*DATO ATTO che la Sez. Prov.le del CO.RE.CO. di Caserta, nella seduta del 5/7/1999 - prot. n° 686/AA.II. - verb. n° 5188 - dec. N° 2, ha sospeso l'esecutività del citato atto consiliare, avendo rilevato che:*

*-) all'art. 8, comma 1, il termine di notifica degli avvisi, ivi indicato, atteso quanto dispone il successivo comma 3, va adeguato alla prescrizione dell'art. 125, comma tre, del T.U. 1915, tuttora vigente;*

*-) all'art. 24, comma 2, si appalesa errato il richiamo all'art.57;*

*RITENUTO dover fornire alla suindicata Sezione di Controllo i richiesti chiarimenti ed elementi integrativi sui rilievi sopracitati;*

*ESAMINATI attentamente l'art. 8, comma 1 e 3, l'art. 24, comma 2, l'art. 49 e l'art. 57;*

*VISTO l'art. 125, comma 3°, del T.U.L.C.P., quale approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n° 148;*

*VISTO l'art. 17 della Legge 15/5/1997 n° 127;*

**P R O P O N E**

*DI ADEGUARSI ai rilievi formulati dal CO.RE.CO. - Sez. di Caserta – sul Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C. n° 30 del 24/6/1999:*

a) di riformulare l'art. 8 - Convocazione - nei termini seguenti:

- "1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, che notifica ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta l'elenco degli argomenti da trattarsi nell'adunanza.
2. Quando all'Ordine del Giorno è prevista l'approvazione del Bilancio di previsione o del Conto consuntivo, l'avviso ai Consiglieri deve essere consegnato almeno cinque giorni prima.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.
4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno vetiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame

degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.

6. Nel computo dei termini di convocazione a giorni o a ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali. I giorni festivi, da calendario comune, si computano nel termine. "

b) DI RIFORMULARE l'Art. 24 (Argomenti non iscritti all'o.d.g. ed aventi carattere d'urgenza) – 2° Co. - con il richiamo che deve correttamente riferirsi all'art. 49 del Regolamento e non all'art. 57, come erroneamente indicato. "

**UDITO** il Cons. Rossi che si riporta alle argomentazioni già esposte nella delibera n° 44/99, innanzi richiamata, per motivare il suo voto contrario;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della legge n° 142/90 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica;

**ESEGUITA** votazione palese, avvenuta per alzata di mano, fra i consiglieri presenti e tutti votanti, essa dà il seguente risultato:

Presenti e votanti: n° 13; Voti a favore: n° 10; Voti contrari: n° 3 (Rossi, Campanile e Franzese Luigi);

A **SEGUITO** della proclamazione da parte del Presidente,

## **D E L I B E R A**

**DI PRENDERE ATTO** della decadenza della delibera di C.C. n° 44 del 16/9/99, innanzi richiamata;

**DI ADEGUARSI** ai rilievi formulati dal CO.RE.CO. - Sez. di Caserta - sul Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delibera di C.C. n° 30 del 24/6/1999:

**a) di riformulare l'art. 8 - Convocazione - nei termini seguenti:**

"1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, che notifica ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta l'elenco degli argomenti da trattarsi nell'adunanza.

2. Quando all'Ordine del Giorno è prevista l'approvazione del Bilancio di revisione o del Conto consuntivo, l'avviso ai Consiglieri deve essere consegnato almeno cinque giorni prima.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge.

6. Nel computo dei termini di convocazione, a giorni o a ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali. I giorni festivi, da calendario comune, si computano nel termine. "

**b) DI RIFORMULARE l'Art. 24 (Argomenti non iscritti all'o.d.g. ed aventi carattere d'urgenza) - 2° Comma - con il richiamo correttamente da riferirsi all'art.49 del Regolamento e non all'art. 57, come erroneamente indicato. "**

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio N° 3 del 28 / 09 / 1999

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale -  
Riscatto Ordinanze strutturali - Chiarimenti al Co. R.S. Co. in  
Ordine alle delibere di C.C. n° 30 del 24-6-88, esequente alle  
decisioni delle delibere n° 14 del 16-8-88-

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8. 6. 1990, n. 142 esprimo:

- parere favorevole
- ~~parere sfavorevole~~

Casaluce, 28-9-99

COMUNE DI CASALUCE (CE)  
SETTORE AMMINISTRATIVO  
IL RESPONSABILE  
(Stefano PALUMBO)

Il responsabile

*Stefano Palumbo*

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8. 6. 1990, n. 142 esprimo:

- parere favorevole
- parere sfavorevole
- parere irrilevante

Casaluce,

Il Ragioniere

Eventuale ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi  
dell'art. 51 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi  
approvato con delibera di Giunta comunale n. 154 del 27. 11. 98, esecutiva:

Prenotazione di impegno N. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ di Lire \_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_ Art. \_\_\_\_

Casaluce,

Il Ragioniere





COMUNE DI CASALUCE

Provincia di Caserta

*Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale*

Giugno 1999

# COMUNE DI CASALUCE

(Prov. Caserta)

## *Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale*

### SOMMARIO

#### TITOLO I° (Disposizioni Generali)

1. (Oggetto e finalità)
2. (Presidenza)
3. (Interpretazione)
4. (Sede delle adunanze)
5. (Consigliere anziano)
6. (Maggioranza e minoranza)

#### TITOLO II° (Funzionamento del Consiglio comunale)

##### Capo I° (Convocazione del Consiglio comunale)

7. (Sessioni del Consiglio)
8. (Convocazione)
9. (Avviso di convocazione)
10. (Ordine del giorno)

##### Capo II° (Ordinamento delle adunanze)

11. (Deposito degli atti)
12. (Numero legale)
13. (Sedute di prima convocazione)
14. (Sedute di seconda convocazione)

##### Capo III° (Disciplina delle Adunanze)

15. (Comportamento dei consiglieri)
16. (Comportamento del pubblico)
17. (Polizia nell'aula)
18. (Disciplina delle sedute)
19. (Partecipazione dei membri della Giunta)
20. (Divieto d'uso di telefoni cellulari)
21. (Pubblicità delle sedute)

##### Capo IV° (Svolgimento delle sedute)

22. (Verifica del numero legale)
23. (Designazione degli scrutatori)
24. (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)
25. (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)
26. (Modalità degli interventi)
27. (Mozione d'ordine)
28. (Richiesta della parola per fatto personale)

Giugno 1999

29. (Questioni pregiudiziali e sospensive)
30. (Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
31. (Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
32. (Richiesta di votazione per parti separate)
33. (Chiusura della discussione)
34. (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
35. (Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)
36. (Votazione per parti separate)
37. (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)
38. (Forma delle votazioni)
39. (Votazione segreta per schede)
40. (Esito delle votazioni)
41. (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

#### Capo V° (Processi verbali)

42. (Compilazione dei verbali)
43. (Contenuto dei verbali)
44. (Annotazioni a verbale)
45. (Sottoscrizione dei verbali)

### TITOLO III° (Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

#### Capo I° (Diritti)

46. (Diritto d'iniziativa)
47. (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
48. (Diritto di presentazione di interpellanze)
49. (Domande d'attualità)
50. (Mozioni)

#### Capo II° (Doveri)

51. (Rispetto del Regolamento)
52. (Assenza dei consiglieri)
53. (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

### TITOLO IV° (Organizzazione del Consiglio comunale)

#### Capo I° (Commissioni consiliari)

54. (Costituzione delle Commissioni consiliari)
55. (Composizione delle Commissioni consiliari)
56. (Funzioni delle Commissioni)
57. (Convocazione)
58. (Validità delle sedute e delle votazioni)
59. (Partecipazione ai lavori delle Commissioni)
60. (Verbalizzazione delle sedute)

TITOLO I°  
(Disposizioni Generali)

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dell'art. 18, comma 8, dello Statuto.

Art. 2  
(Presidenza)

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco fin dalla prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 3  
(Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata, si presenti di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulla interpretazione della norma non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 4  
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

3. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione (Consiglio e Commissione) e aree attigue.

4. La Presidenza del Consiglio individua apposite aree per fumatori nelle vicinanze delle sale di riunione.

Art. 5  
(Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 6  
(Maggioranza e minoranza)

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.


TITOLO II°  
(Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I°  
(Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 7  
(Sessioni del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio si riunisce:
  - a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
  - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
3. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la seduta deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8  
(Convocazione)

 (VEDI DELIBERA N° 63 GIÙ E.E. DEL 30/09/99)

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio, che notifica ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta l'elenco degli argomenti da trattarsi nell'adunanza.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.
3. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.
5. Nel computo dei termini di convocazione, a giorni o a ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali. I giorni festivi, da calendario comune, si computano nel termine.

Art. 9  
(Avviso di convocazione)

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Giugno 1999

Art. 10  
(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da un quinto dei consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

Capo II°  
(Ordinamento delle adunanze)

Art. 11  
(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale almeno quarantotto ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.

Art. 12  
(Numero legale)

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13  
(Sedute di prima convocazione)

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta in prima convocazione dichiarata deserta è facoltà del Presidente convocare il Consiglio in seduta di seconda convocazione con avviso da notificare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

Art. 14  
(Sedute di seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

2. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è consegnato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.
3. Accertato il numero legale, la seduta viene comunque aperta entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.
3. Nel caso in cui siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non sono stati rispettati i termini per la prima convocazione, salvo che tutti i consiglieri siano presenti e siano d'accordo nella votazione della proposta.

Capo III°  
(Disciplina delle Adunanze)

Art. 15  
(Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari, designa tre consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 16  
(Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 17  
(Polizia nell'aula)

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Giugno 1999

Art. 18  
(Disciplina delle sedute)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.
2. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati Responsabili, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 19  
(Partecipazione dei membri della Giunta)

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze presentate.
1. Gli assessori esterni hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

Art. 20  
(Divieto d'uso di telefoni cellulari)

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari.
2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.
2. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 21  
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Capo IV°  
(Svolgimento delle sedute)

Art. 22  
(Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario, per accertare l'esistenza del numero legale .
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di trenta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale.

Art. 23  
(Designazione degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 24  
(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare nè mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo ~~57~~ 49 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Presidente in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva della Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

Art. 25  
(Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.



2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un consigliere.

3. Il Consiglio si esprime, seduta stante, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

#### Art. 26

##### (Modalità degli interventi)

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.

4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.

8. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.

9. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

#### Art. 27

##### (Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.

2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.

3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

#### Art. 28

##### (Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

#### Art. 29

##### (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha

quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

#### Art. 30

(Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Presidente che provvede a darli in copia ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica, contabile ai sensi dell'articolo 53 della legge 142 del 1990.

#### Art. 31

(Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Il Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, dà o fa dare lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 30, comma 2 del presente regolamento.

2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 30, comma 4 del presente regolamento, è facoltà anche di un solo consigliere richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

3. Il Presidente accorda tale sospensione ed ha facoltà - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

## Art. 32

(Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

## Art. 33

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

## Art. 34

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 30, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
4. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

## Art. 35

(Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 30 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142 del 1990, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

## Art. 36.

(Votazione per parti separate)

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

## Art. 37

(Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.
2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 3, dell'articolo 34 del presente regolamento, successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 34 del presente regolamento.

## Art. 38

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano. I consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
2. Il Segretario o suo incaricato, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.
3. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari.

## Art. 39

(Votazione segreta per schede)

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

## Art. 40

(Esito delle votazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 41  
(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo V°  
(Processi verbali)

Art. 42  
(Compilazione dei verbali)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario; essi devono indicare i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario può essere coadiuvato dal personale della Segreteria.

Art. 43  
(Contenuto dei verbali)

1. Il verbale delle deliberazioni deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, con indicazione di quelli che si sono astenuti, che hanno reso voto favorevole e voto contrario.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto ed in seduta segreta.

Art. 44  
(Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 45  
(Sottoscrizione dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

TITOLO III°  
(Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I°  
(Diritti)

Art. 46  
(Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 47  
(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dal vigente Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

Art. 48  
(Diritto di presentazione di interpellanze)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.  
2. E' facoltà dell'interpellante chiedere che all'interpellanza venga data risposta scritta.

Art. 49  
(Domande d'attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.  
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.  
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.  
4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.  
5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Art. 50  
(Mozioni)

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.  
2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei consiglieri.

Giugno 1999

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

Capo II°  
(Doveri)

Art. 51  
(Rispetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 52  
(Assenza dei consiglieri)

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 28 dello Statuto.
2. La dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualunque cittadino da altro Consigliere o dal Sindaco.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione.
4. La proposta di decadenza deve essere notificata al Consigliere interessato a mezzo di messo notificatore almeno 10 giorni prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.
5. Il Consiglio delibererà in seduta pubblica a maggioranza dei voti espressi in forma palese.
6. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

Art. 53  
(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

TITOLO IV°  
(Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I°  
(Commissioni consiliari)

Art. 54  
(Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può istituire, Commissioni consiliari permanenti per lo studio, la valutazione, e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza o su gruppi di tematiche omogenee.
2. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

## Art. 55

## (Composizione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai Capigruppo e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, ed il numero di voti che ciascun commissario può esprimere ai sensi dei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.
3. Nelle votazioni delle Commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.
4. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo. Il sostituto esprime i voti attribuiti al consigliere sostituito dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione.

## Art. 56

## (Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni anche funzioni d'inchiesta, comma 2 articolo 25 dello Statuto .

## Art. 57

## (Convocazione)

1. Il Presidente della Commissione, nominato dal Consiglio con la delibera istitutiva, fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.
2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta

## Art. 58

## (Validità delle sedute e delle votazioni)

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. La presenza dei rappresentanti della metà più uno dei gruppi consiliari rende comunque valida la seduta.
2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari, ai sensi del precedente articolo 55.

## Art. 59

## (Partecipazione ai lavori delle Commissioni)

1. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.
2. Le sedute delle Commissioni non sono aperte al pubblico

3. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute delle Commissioni responsabili, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
4. Il Segretario ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 60  
(Verbalizzazione delle sedute)

Il Segretario della Commissione nominato tra i membri della Commissione stessa , redige, sotto forma di resoconto sommario , i verbali della seduta.

L'entrata in vigore del presente regolamento coincide con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento si compone di 60 articoli; è stato esaminato dalla commissione Statuto e regolamenti nella seduta del 16 giugno 1999 con parere favorevole.

Proposto al Consiglio Comunale del 19 giugno 1999.

Giugno 1999

